



Comune di Sant'Antimo



Provincia di Napoli



Consorzio Intercomunale Trasporti Ecoambientali

Rifiuti conferibili presso l'Isola Ecologica

Descrizione tipologia di rifiuti e codice CER

- Imballaggi in carta e cartone (CER 150101)
- Imballaggi in plastica (CER 150102)
- Imballaggi in legno (CER 150103)
- Imballaggi in metallo (CER 150104)
- Imballaggi in materiali misti (CER 150106)
- Imballaggi in vetro (CER 150107)
- Contenitori T/FC (CER 150110* / E150111*)
- Rifiuti in carta e cartone (CER 200101)
- Rifiuti in vetro (CER 200102)
- Frazione organica umida (CER 200108 / E 200302)
- Abiti e prodotti tessili (CER 200110 / E200111)
- Solventi (CER 200113*)
- Acidi (CER 200114*)
- Sostanze alcaline (CER 200115*)
- Prodotti fotochimici (CER 200117*)
- Pesticidi (CER 200119*)
- Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (CER 200121)
- Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (CER 200123* / 200135* / 200136)
- Oli e grassi commestibili (CER 200125)
- Oli e grassi diversi da quelli al punto precedente ad esempio oli minerali esausti (CER 200126*)
- Vernici, inchiostri, adesivi e resine (CER 200127* / E200128)
- Detergenti contenenti sostanze pericolose (CER 200129*)
- Detergenti diversi da quelli al punto precedente (CER 200130)
- Farmaci (CER 200131* / E200132)
- Batterie ed accumulatori al piombo derivati dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato effettuata in proprio dalle utenze domestiche di cui alla voce 160601, 160602, 160603, provenienti da utenze domestiche (CER 200133* / 200134)
- Rifiuti legnosi (CER 200137* / 200138)
- Rifiuti plastici (CER 200139)
- Rifiuti metallici (CER 200140)
- Sfaldi e potatura (CER 200201)
- Ingombranti (CER 200307)
- Cartucce toner esaurite (CER 200399)
- Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215 limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche (CER 160216)
- Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317 provenienti da utenze domestiche (CER 080318)
- Imballaggi in materiali compositi (CER 150105)
- Imballaggi in materiale tessile (CER 150109)
- Pneumatici fuori uso - solo per utenze domestiche (CER 160103)
- Rifiuti olio (CER 160107*)
- Gas in contenitori a pressione limitatamente ad estintori ed aerosol di uso domestico (CER 160504 / 160505)
- Rifiuti misti delle attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alla voce 170901 170902, 170903 derivanti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione (CER 170904)
- Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133 (CER 200134)
- Rifiuti prodotti dalla pulizia dei camini solo se provenienti dalle utenze domestiche (CER 200141)
- Altri rifiuti non biodegradabili (CER 200203)
- * RIFIUTI PERICOLOSI

MODALITÀ DI CONFERIMENTO

Il soggetto conferente è tenuto a consegnare i rifiuti al Centro di raccolta suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a consentire al gestore l'ispezione visiva dei rifiuti stessi e a seguire le istruzioni per il corretto deposito. Il soggetto conferente è tenuto a ridurre il volume dei rifiuti di imballaggio di carta, cartone e plastica prima del conferimento. Il deposito di rifiuti nei contenitori dedicati è eseguito dal soggetto conferente previo assenso del personale preposto dal gestore. Laddove la particolarità del rifiuto lo richieda, il deposito dei rifiuti nei contenitori o negli spazi dedicati è eseguito dal personale preposto dal gestore. In ogni caso, il personale preposto dal gestore è tenuto ad accompagnare, assistere e coadiuvare il soggetto conferente nel deposito di rifiuti, fornendogli tutte le necessarie informazioni e indicazioni. I rifiuti devono essere collocati nei contenitori dedicati suddivisi per frazioni merceologiche omogenee e in modo ordinato, avendo cura di occupare il minor spazio possibile. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica presso il Centro di raccolta, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi di smaltimento dei RAEE e a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti. Il gestore è tenuto a non accettare i rifiuti diversi o in quantità superiori rispetto a quelli ammessi dal Regolamento generale del centro di raccolta. In occasione del primo ritiro per le utenze domestiche sarà redatta una tessera di identificazione arcaente l'anagrafica del conferente e la stessa dovrà essere fornita ad ogni conferimento. Per gli altri soggetti verrà effettuata tessera di identificazione e per ogni conferimento sarà rilasciata scheda del conferimento in conformità al DM 13.05.2009.

ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO

I soggetti conferenti sono tenuti a: trattenersi nelle aree destinate al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario alle operazioni di conferimento; rispettare le indicazioni e le istruzioni dal personale preposto dal gestore e quelle riportate sulla cartellonistica e sulla segnaletica; porre la massima attenzione ai mezzi in manovra e rispettare la segnaletica di sicurezza. I soggetti conferenti sono responsabili dei danni arrecati nell'utilizzo del Centro di raccolta e sono conseguentemente tenuti al risarcimento.

Divieti - È vietato abbandonare i rifiuti all'esterno e all'interno del Centro di raccolta. È altresì vietato: depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati; collocare rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito; scaricare rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento; asportare rifiuti depositati nel Centro di raccolta.

Sanzioni - Per le violazioni dei divieti posti dal presente regolamento, ove non siano già sanzionate da norme di rango superiore e non costituiscano reato, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- Violazione per deposito nei singoli contenitori di rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente adibiti – Sanzione da un minimo di 50 € ad un massimo di € 500,00
- Violazione per deposito di rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti a deposito - Sanzione da un minimo di 50 € ad un massimo di € 500,00
- Violazione per scarico di rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento - Sanzione da un minimo di 50 € ad un massimo di € 500,00
- Violazione per asporto di rifiuti depositati nell'eco-centro per finalità diverse da quelle previste nel contratto di affidamento della gestione - Sanzione da un minimo di 50 € ad un massimo di € 500,00

Tali sanzioni sono applicate in riferimento al regolamento sulla Gestione del Centro di Raccolta del Comune di S. Antimo, come previsto dall'art. 18 comma 2, lettera a,b,c,d.

L'applicazione delle sanzioni non esclude i diritti del Comune, del gestore o di terzi al risarcimento degli eventuali danni dagli stessi subiti. Le sanzioni sono applicate ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e di quanto previsto nei regolamenti comunali. Sono preposti alla vigilanza sul rispetto delle norme del presente Regolamento: la Polizia municipale, gli ispettori ambientali, i Carabinieri, la Polizia di Stato, le Guardie Forestali, le Guardie Ecologiche Volontarie, la Guardia di Finanza oltre che agli operatori di Enti e Agenzie preposti alla tutela dell'Ambiente nonché all'ASL.

Il personale preposto dal gestore alla sorveglianza del Centro di Raccolta è tenuto a verificare il rispetto del presente Regolamento e a segnalare eventuali infrazioni alla Polizia Municipale, agli Ispettori Ambientali e alle altre Autorità competenti per Legge in materia di tutela e di vigilanza ambientale.